

Pubblicato il 12/05/2021

N. 03145/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01894/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1894 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Benedetta Leone, XXX, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Leone in Napoli, viale Gramsci, 23;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati XXXXXXXX, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Commissione Esaminatrice, non costituita in giudizio; Formez Pa, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento:

a) dell'elenco degli idonei agli scritti del corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 950 unità di personale a tempo indeterminato, di cui n. 328 unità presso la Regione Campania, n. 15 unità presso il Consiglio regionale della Campania e n. 607 unità presso gli Enti locali della Regione Campania, per il profilo di funzionario tecnico/funzionario specialista tecnico Codice TCD/CAM per n. 143 unità di personale di ruolo a tempo indeterminato nella categoria giuridica D, posizione economica D1, pubblicato in data 11 febbraio 2020, nella parte in cui nel riportare i nominativi degli ammessi alla fase di formazione e rafforzamento non indica il nominativo della ricorrente per mancato raggiungimento del punteggio minimo di 21/30;

b) nonché di tutti gli atti e provvedimenti connessi, preordinati e presupposti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, del Formez Pa, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Commissione Interministeriale Ripam;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25, D.L. n. 137/2020 e del D.L. n. 44 del 2021, del giorno 20 aprile 2021 il dott. Fabio Maffei e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con atto notificato il 4 giugno 2020 e depositato il successivo 17 giugno, l'odierna ricorrente ha premesso di aver partecipato al concorso unico bandito dalla Commissione Ripam con delibera n. 54 del 5 luglio 2019, pubblicata sulla G.U., sezione "Concorsi ed Esami" del 9 luglio 2019, per il reclutamento di complessive n. 950 unità, di cui n. 328 unità presso la Regione Campania, n. 15 unità presso il Consiglio regionale della Campania e n. 607 unità presso gli Enti locali della Regione Campania. In particolare, la ricorrente ha concorso per il profilo di funzionario tecnico/ specialista Codice TCD/CAM con riferimento al quale era previsto il reclutamento di n. 143 unità da assumere a tempo indeterminato nella categoria giuridica D, posizione economica D1.

Il bando prevedeva, dopo il superamento della prova preselettiva comune a tutti i profili professionali, una prova scritta, distinta a seconda dei diversi profili professionali, consistente *"in un'unica prova volta a verificare la conoscenza teorica e pratica delle materie previste dal bando mediante la somministrazione di n. 60 (sessanta) domande con risposta a scelta multipla, per un punteggio massimo attribuibile di 30 (trenta) punti"*.

La predetta prova doveva intendersi superata con il conseguimento di una votazione minima pari 21/30 (ventuno/trentesimi), prevedendo il bando che *"A ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio: - Risposta esatta: +0,50 punti; - Mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni: 0 punti; - Risposta errata: -0,15 punti"*.

Ha ulteriormente dedotto che, dopo aver superato la prova preselettiva, in data 11 febbraio 2020, a seguito della pubblicazione sul sito web del Formez dell'elenco dei candidati selezionati come idonei all'esito della prova scritta, aveva appreso di non essere stata ammessa alla successiva fase di formazione e rafforzamento stante il mancato raggiungimento del punteggio minimo di 21/30, atteso il punteggio conseguito di 19,05.

Tanto premesso, a sostegno della domanda di annullamento della disposta non ammissione e degli altri atti presupposti e preparatori specificati in epigrafe, l'interessata ha formulato un unico articolato motivo di ricorso, così rubricato: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E DELLA PAR CONDICIO. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 3 DEL 2018 DEL MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Dalla disamina del suo profilo personale avevano appreso che l'amministrazione aveva ritenuto errata la risposta da essa data a cinque dei somministrati quesiti, in particolare ai quesiti n. 23, n. 34, n. 37, n. 38 e n. 58.

Secondo l'assunta prospettazione, i predetti quesiti erano stati formulati in modo poco chiaro e con modalità fuorvianti, non prestandosi ad un'unica risposta esatta e, quindi, in violazione del pacifico principio secondo cui la Commissione di concorso, nell'individuare i quesiti, è tenuta a predisporre un'unica risposta esatta per ciascuno di essi.

L'errata formulazione dei predetti quesiti aveva privato la ricorrente della possibilità di conseguire un ulteriore punteggio tale da consentirle l'ammissione alla fase successiva della procedura concorsuale, raggiungendo la soglia di sbarramento dei 21/30, atteso che, qualora l'amministrazione non fosse incorsa nell'errata formulazione dei quesiti, la ricorrente avrebbero conseguito il punteggio di 22,15.

Si sono costituite in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Formez Pa - Commissione Interministeriale Ripam e la Regione Campania.

Quest'ultima ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, rappresentando di avere curato direttamente solo la fase di individuazione degli Enti locali interessati ad aderire alla procedura concorsuale e di aver affidato lo svolgimento delle restanti attività alla Commissione RIPAM, la quale ha approvato il bando di concorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9.7.2019, e gestito le varie fasi della procedura, ivi compresa la predisposizione del questionario in discussione, avvalendosi del supporto tecnico di Formez PA.

In esito alla camera di consiglio del 8 luglio 2020, questa Sezione ha parzialmente accolto la domanda cautelare, disponendo l'ammissione con riserva della ricorrente alle successive prove in cui si articolava il concorso.

Le parti hanno successivamente prodotto memorie con cui hanno replicato alle argomentazioni avversarie, insistendo per il resto nelle rispettive domande.

All'udienza di discussione del 20 aprile 2021, celebrata con collegamento da remoto in videoconferenza, la causa è stata trattenuta in decisione.

2.- In via preliminare, si palesa destituita di fondamento l'eccezione di difetto di legittimazione passiva opposta dalla Regione Campania.

Vero è che, in relazione agli atti impugnati nell'odierna controversia, va individuata quale autorità emanante la Commissione RIPAM, la quale ha svolto i compiti di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale del 16 maggio 2018, avvalendosi del supporto tecnico del Formez PA. In particolare, ha approvato il bando di concorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9.7.2019, ed ha gestito le varie fasi della procedura, ivi compresa quella attinente alla redazione ed alla pubblicazione dei contestati elenchi dei candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento, con l'assegnazione delle rispettive sedi, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 3, 7 e 8 del bando.

Tuttavia, correttamente, la ricorrente ha evocato in giudizio anche le due Amministrazioni deducenti, quali controinteressate, atteso che le stesse, oltre a curare presso i propri uffici la fase di formazione

e rafforzamento dei soggetti ivi assegnati, dopo il superamento delle successive prove, dovranno assumere i vincitori secondo le aliquote sopra indicate.

3.- Così precisato il ruolo delle parti chiamate in giudizio, nel merito la domanda impugnatoria è fondata nei limiti di seguito esposti.

Come si è anticipato sopra, la controversia si colloca nel segmento della procedura successiva all'espletamento della prova preselettiva e di quella scritta, in esito alle quali è stata redatta la graduatoria provvisoria di merito dei candidati idonei, in base al punteggio conseguito, con indicazione degli ammessi alla fase di formazione e rafforzamento.

Le questioni oggetto dell'odierna controversia involgono il questionario somministrato in occasione della prova scritta, con particolare riferimento alla correttezza della formulazione delle domande e dell'individuazione delle risposte predisposte dalla commissione per i quesiti contestati sopra indicati.

Il Collegio intende richiamare in premessa i condivisi principi giurisprudenziali per cui, in relazione alle prove concorsuali fondate su quesiti a risposta multipla, risulta imprescindibile che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell'Amministrazione (cfr.: T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035).

Le superiori considerazioni peraltro non travalicano i confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, non può tuttavia ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta (cfr. Cons. Stato, III, 4 febbraio 2019 n. 842, TAR Lazio, Roma, sez. terza-quater, n. 7392/2018).

Più precisamente, in sede di pubblico concorso, laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta « oggettivamente » esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta (cfr.: Consiglio di Stato, sez. II, 05/10/2020, n. 5820).

3.1.- Chiariti la portata ed i limiti del sindacato consentito al giudice amministrativo nella materia oggetto del contendere, l'articolata censura coglie nel segno con riguardo innanzitutto al quesito n. 23, così formulato: *“Il procedimento di stima del valore di un bene basato su calcoli e ricerche è detto: A) Procedimento sintetico; B) Procedimento analitico; C) Procedimento comparativo”*.

Mentre la Commissione aveva ritenuto corretta la risposta contrassegnata dalla lett. B), la ricorrente aveva optato per la risposta indicata alla lett. C).

Invero, il procedimento di stima del valore di un bene basato sui calcoli e ricerche può configurarsi sia come sintetico –comparativo, sia come analitico ricostruttivo.

Corroborata tale conclusione il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità formatosi in ordine ai metodi estimativi da adottare ai fini della liquidazione dell'indennità di espropriazione per le aree edificabili. Al riguardo, la Corte di Cassazione ha chiarito che la determinazione del valore del fondo può essere effettuata tanto con metodo sintetico-comparativo, volto ad individuare il prezzo di mercato dell'immobile attraverso il confronto con quelli di beni aventi caratteristiche omogenee, quanto con metodo analitico-ricostruttivo, fondato sull'accertamento del costo di trasformazione del fondo, non potendosi stabilire tra i due criteri un rapporto di regola ad eccezione (cfr.: Cassazione civile, sez. I, 10/06/2020, n.11081).

Peraltro, ha precisato la Corte che, pur non essendo possibile individuare un metodo di valutazione privilegiato, allorché si imponga l'esclusivo riferimento al prezzo di mercato del bene, il metodo comparativo, ovvero sia quello prescelto dall'odierna ricorrente come risposta al contestato quesito, meglio di ogni altro risponde alla perseguita finalità di accertamento del "giusto prezzo in una libera contrattazione di compravendita", poiché si basa sull'effettiva realtà del mercato per immobili di caratteristiche identiche o similari alla data di riferimento, atteso che il valore è desunto da dati economici concreti e dalle operate ricerche di mercato, a prescindere dalla sua condizione giuridica (cfr.: Cass., 9 maggio 2018, n. 11196; Cassazione civile, sez. I, 22/05/2020, n.9473).

In altri termini, la ricerca e la raccolta dei dati relativi sia al bene da stimare che ai beni analoghi, al pari delle operazioni di calcolo volte all'allineamento di tali valori, ovvero sia le operazioni preliminari indicate dal contestato quesito quali profili connotanti il metodo di stima che i candidati avrebbero dovuto individuare, costituiscono i presupposti logico-analitici anche del procedimento comparativo, opzione scelta dal ricorrente per rispondere alla domanda somministratagli.

Appare, quindi, evidente l'indicazione di due risposte altrettanto corrette nelle griglia di opzioni predisposta dalla Commissione, cosicché deve riconoscersi la fondatezza, *in parte qua*, della proposta censura, attesa la contrarietà del quesito, come formulato, alla *regula iuris* secondo cui il metodo di selezione fondato su domande a risposta multipla richiede che tali domande siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. Le stesse debbono, pertanto, essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta. Deve, dunque, farsi applicazione dei superiori principi per cui ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta e i quesiti che prevedono più risposte esatte o nessuna risposta esatta sono da considerare illegittimi e, pertanto, da annullare, così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati (cfr.: T.A.R. Campania - Napoli, sez. V, 05/02/2020, n.560; Cons. St., sez. VI, 13 settembre 2012 n. 4862; Cons. St., sez. VI, n. 2673 del 2015).

3.2.- L'articolata censura coglie nel segno con riguardo anche al quesito n. 34 del somministrato questionario, così formulato: "*Ai sensi dell'art. 90 D. Lgs. 81/2008, il committente può sostituire il coordinatore per la progettazione?*". Il questionario prevedeva tre risposte: "*A) Sì, ma occorre il consenso del medico competente; B) No, salvo quanto disposto nell'allegato VII; C) Sì, in qualsiasi momento*".

Mentre la Commissione aveva ritenuto corretta l'opzione C), la ricorrente aveva scelto l'opzione B).

Tuttavia, come sostenuto dalla ricorrente, anche in forza della perizia di parte depositata in atti ed affatto contestata dalle amministrazioni resistenti, il raffronto tra la risposta esatta indicata dalla commissione ed il dato normativo richiamato dal contestato quesito, evidenzia come la prima abbia riportato in modo parziale il tenore testuale del secondo, atteso che il potere del committente di sostituire in ogni momento il coordinatore della progettazione presuppone sempre che il nominato in

sostituzione possedga gli imprescindibili requisiti professionali richiesti dall'art. 98 del D. lgs. 91/2008.

Tale conclusione, come detto, è innanzitutto confermata dall'inequivoco tenore dell'art. 90, comma 8, del d.lgs. n. 81/2008 (Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro) secondo cui *“Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4”*.

Inoltre, la stessa *ratio* cui è ispirato l'impianto normativo disegnato dal richiamato T.U. avvalorata la tesi che le figure professionali investite dei compiti di garanzia in ordine alla sicurezza sul lavoro debbano sempre possedere i prescritti requisiti, atteso che quanto precede si è tradotto nella previsione di tutta una serie di obblighi in capo al committente, cristallizzati nell'art. 90 del T.U., che tra l'altro prevede la nomina, sempre che sussistano le ulteriori e specifiche condizioni previste dalla legge, del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, dovendo in ogni caso il committente verificare l'idoneità tecnico professionale sia delle imprese affidatarie ed esecutrici, sia dei suoi preposti.

La predetta posizione di garanzia discende dal D. Lgs. n. 494 del 1996, art. 6, comma 2 che indica il committente quale garante dell'effettività degli obblighi imposti ai coordinatori per la progettazione e per la esecuzione, fondando peraltro anche la sua eventuale *culpa in eligendo* qualora l'operata scelta di tali preposti abbia riguardato soggetti privi dei prescritti requisiti.

Tuttavia, nella formulazione del quesito somministrato non è stata riportata l'indicazione della condizione necessaria cui è subordinato l'esercizio, da parte del committente, del potere di sostituzione del coordinatore per la progettazione, cosicché, in assenza di tale precisazione, era preclusa alla candidata la possibilità di individuare nell'opzione contrassegnata dalla lettera C), ritenuta corretta dalla Commissione, la risposta esatta al somministrato quesito.

Orbene, non v'è dubbio che *"il vaglio giurisdizionale di ragionevolezza di un quesito di concorso non trova un limite nella mera formulazione di un questionario con domande a risposta multipla, ma - ferma restando l'insindacabilità del giudizio tecnico - si estende all'apprezzamento della congruenza e della coerenza del medesimo, rispetto alla finalità della selezione, secondo oggettivi criteri scientifici o tecnici"* (cfr.: C.d.S., VI, 13 settembre 2012, n. 4862).

Invero, il significato di un quesito va ricercato sia nel suo tenore complessivo, sia in ciascuno dei suoi elementi, incluse le diverse soluzioni proposte, di cui una sola deve presumersi corretta: tale operazione esegetica costituisce legittima parte integrante dell'impegno richiesto per risolvere il quesito stesso, con specifico riferimento alla capacità di valutazione critica da parte del candidato.

Eventuali difficoltà interpretative, emergenti a una prima lettura, sono trascurabili, se una nuova analisi critica degli elementi offerti consenta, comunque, di pervenire, nel contesto specifico, ad un unico ragionevole significato: è soltanto nel caso, parimenti a quanto verificatosi nell'odierna fattispecie, in cui, anche al termine di tale percorso, manchino nel quesito gli imprescindibili elementi richiesti per la sua corretta soluzione, ovvero esso contenga elementi contraddittori, che si dovrà emettere un giudizio d'irragionevolezza.

3.3.- Parimenti fondata si palesa l'assunta prospettazione censoria nella parte in cui è volta a contestare la ragionevolezza e la legittimità del quesito n. 37 così formulato: *“Le verifiche per vita illimitata, a danneggiamento, allo stato limite di fessurazione e quelle delle azioni sismiche, nell'ambito della progettazione di ponti, a cosa sono rivolte?”*.

Il questionario prevedeva tre risposte: “A) *Alle verifiche allo stato limite di fatica*; B) *Alle verifiche allo stato limite ultimo*; C) *Agli stati limite di esercizio*”.

Mentre la Commissione aveva ritenuto corretta l’opzione A), la ricorrente aveva scelto l’opzione B).

Prima di affrontare la questione centrale posta con le censure in esame - sostanzialmente l’incoerenza intrinseca e mancanza di univocità del quesito dovendosi ritenere corrette tutte le indicate opzioni di risposta -, gioverà richiamare la normativa di riferimento e, segnatamente, il Decreto del Ministero per le Infrastrutture e Trasporti del 17 gennaio 2018 (pubblicato sul Supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.42, 20/02/2018), che, al capitolo quinto, stabilisce i criteri generali e le indicazioni tecniche per la progettazione e la realizzazione dei ponti stradali.

Nel dettaglio, al paragrafo 5.1.4 delle Norme Tecniche per le Costruzioni ivi previste, è stabilito che le verifiche di sicurezza da eseguire per i ponti consistono nelle verifiche allo stato limite ultimo, ivi

compresa la verifica allo stato limite di fatica ed agli stati limite di esercizio riguardanti gli stati di fessurazione e di deformazione.

La normativa di settore, pertanto, impone, in fase progettuale, l’esperimento di distinte verifiche, vale a dire quelle riferite allo stato limite ultimo, ivi compresa la verifica allo stato limite di fatica, ed agli stati limite di esercizio.

Muovendo dal riportato dato testuale, appare evidente come le tre risposte riportate nel questionario somministrato appaiono tutte corrette, confermando quanto sostenuto anche alla luce della depositata perizia tecnica, affatto contestata nella sua conclusione probatoria dalle amministrazioni costituite mediante l’articolazione di puntuali ed asseverate affermazioni di contenuto contrario.

Nello specifico, dalla citata normativa di settore si evince quanto segue:

- le verifiche per vita illimitata e a danneggiamento richiamate nel quesito in esame sono intese, ex §5.1.4.3 del predetto decreto, come rivolte alle verifiche allo stato limite di fatica del ponte, essendo così corroborata la correttezza della risposta A;

- le verifiche per vita illimitata ed a danneggiamento, richiamate nel medesimo quesito, essendo ricomprese tra quelle volte ad accertare lo stato limite di fatica, sono parimenti rivolte, ex §5.1.4 del decreto, alle verifiche allo stato limite ultimo, in tal modo confermando la correttezza della risposta contrassegnata dalla lettera B;

- le verifiche allo stato limite di fessurazione richiamate nel quesito 37 sono rivolte, ex §5.1.4 del medesimo decreto, alle verifiche agli stati limite di esercizio, così da avvalorare la correttezza anche della risposta contrassegnata dalla lettera C.

Pertanto, la mancanza di univocità del quesito, da un lato, non ha inequivocabilmente posto la candidata nelle condizioni di rispondere correttamente allo stesso, mancando, come visto, un’unica opzione di risposta corretta; dall’altro, impediva all’Amministrazione di tenere in considerazione la risposta (errata) fornita dalla ricorrente ai fini della valutazione delle sue competenze, capacità e preparazione.

Detto altrimenti, mancano i caratteri necessari affinché la domanda censurata, e gli effetti conseguenti alla risposta ad essa data, possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell’azione amministrativa.

Invero, il metodo dei test selettivi con domande a risposta multipla richiede che tali domande, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti.

Le stesse debbono pertanto essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862).

Deve dunque farsi applicazione, nel caso di specie, dei superiori principi per cui ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta, cosicché i quesiti che prevedono più risposte esatte o nessuna risposta esatta sono da considerare illegittimi e dunque da annullare (cfr. Cons. Stato, VI, sez. n. 02673/2015), in modo tale da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati.

Del resto la condivisibile giurisprudenza in materia formata ha espressamente affermato che *"la necessità che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito a risposta multipla, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituisce un preciso obbligo dell'Amministrazione, con la conseguenza che, ove per errore sia stata prevista come valida una diversa risposta, scientificamente non corretta, ovvero sia state previste più risposte tutte ugualmente corrette, incombe sull'Amministrazione il potere/dovere di agire in autotutela correggendo la risposta in discorso e riformulando la graduatoria sulla base del punteggio conseguentemente attribuibile"* (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035).

È altrettanto noto come, secondo la condivisibile giurisprudenza richiamata, *"nei quiz a risposta multipla predeterminata non rileva, ai fini dell'illegittimità, solo l'erroneità della soluzione indicata come esatta, bensì anche la formulazione ambigua dei quesiti, la possibilità che vi siano risposte alternative e esatte o la mancanza di una risposta esatta ed, in generale, tutte quelle circostanze che si rilevano contrarie alla ratio di certezza ed univocità che deve accompagnare i quesiti relativamente ad una prova a risposta multipla"* (cfr. T.A.R. Campania – Napoli, sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051); in particolare, la giurisprudenza ha chiarito più volte che *"la Pubblica amministrazione, nell'ambito delle sue valutazioni discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della commissione esaminatrice, e tali scelte possono essere sindacate nei soli limiti esterni di manifesta illogicità ed irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso; non è invece configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost."* (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 21/10/2020, n.4649; Consiglio di Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060).

Conseguentemente, un quesito che, sebbene presentato come risolvibile da una sola delle pedissequae risposte, ammetta più di una risposta, validata dalle conoscenze acquisite nel contesto scientifico di riferimento, è viziato, perché potrebbe indurre il candidato a scartare più risposte individuate come esatte, ma non compatibili con la struttura della prova, e scegliere una diversa risposta che è senz'altro errata (cfr., sul punto, Consiglio di Stato, sez. VI, 28/05/2015, n. 2673).

Parimenti viziato è il quesito la cui risposta scelta come risolutiva dalla commissione, si rivela corretta solo in parte rispetto al quesito e anche se tutte le altre sono completamente errate, perché il quesito e le risposte, letti congiuntamente, sono in grado di confondere il candidato e quindi di sviare la finalità della prova (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 28/05/2015, n. 2673).

Allo stesso modo non può essere considerata errata la risposta data dal candidato che non si rivela univocamente tale, perché solo in tal caso troverebbe giustificazione l'attribuzione del punteggio pari a zero (Consiglio di Stato, III, 4.2.2019, n. 842).

3.4.- Analoghe considerazioni inducono il Collegio a ritenere fondata la proposta doglianza anche con riferimento al quesito n. 38.

Tale quesito presentava la seguente formulazione: *“Per quale tipo di verifica, ai fini del calcolo delle $\Delta\sigma_{max}$, si possono impiegare i modelli di carico 1 e 2, disposti sul ponte nelle due configurazioni che determinano rispettivamente la tensione massima e minima nel dettaglio considerato?”*, prevedendo tre risposte: *“A) Verifica per vita illimitata; B) Verifica allo stato limite di fessurazione; C) Verifica allo stato limite di deformazione”*.

Mentre la Commissione aveva ritenuto valida la risposta A), la ricorrente non aveva dato alcuna risposta, ritenendo che l'assenza del riferimento al “dettaglio considerato” rendesse incompleto il quesito.

Tuttavia, il §5.1.4.3 del succitato D.M. del 17 gennaio 2018 impone testualmente: *“Per strutture, elementi strutturali e dettagli sensibili a fenomeni di fatica devono essere eseguite opportune verifiche. Le verifiche devono essere condotte considerando spettri di carico differenziati, a seconda che si conduca una verifica per vita illimitata o una verifica a danneggiamento. In assenza di studi specifici, volti alla determinazione dell'effettivo spettro di carico che interessa il ponte, si può far riferimento ai modelli descritti nel seguito. Le verifiche a fatica per vita illimitata possono essere condotte, per dettagli caratterizzati da limite di fatica ad ampiezza costante, controllando che la massima differenza di tensione $\Delta\sigma_{max}=(\sigma_{max} - \sigma_{min})$ indotto nel dettaglio stesso dallo spettro di carico significativo risulti minore del limite di fatica del dettaglio stesso. Ai fini del calcolo del $\Delta\sigma_{max}$ si possono impiegare, in alternativa, i Modelli di carico di fatica 1 e 2, disposti sul ponte nelle due configurazioni che determinano la tensione massima e minima, rispettivamente, nel dettaglio considerato.”*

Dal dettato normativo si evince chiaramente che le verifiche a fatica per vita illimitata mediante l'uso dei modelli di carico di fatica 1 e 2 possono essere condotte esclusivamente per dettagli caratterizzati da limite di fatica ad ampiezza costante.

Alla luce del dato normativo di riferimento, il quesito in esame, da un lato, si presentava inficiato da un'evidente incompletezza, atteso che non contemplava la specifica indicazione del “*dettaglio considerato*”, per cui appariva privo della premessa necessaria onde pervenire ad una risposta corretta; dall'altro, risultava mancante del dettaglio grafico riportante i modelli di carico 1 e 2.

Può, quindi, affermarsi che l'ambigua ed incompleta formulazione del quesito in parola può aver costituito per la ricorrente un elemento di confusione nella comprensione del testo e quindi della risposta, senza trascurare, poi, che l'ambiguità e la contraddittorietà della formulazione e delle risposte comportano comunque incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti, possono finire per inficiare negativamente l'esito finale della prova stessa (cfr., in termini pressoché analoghi, T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051, cit.).

Ciò posto, il Tribunale evidenzia che, nel caso di specie, essendo ambigua ed incompleta la formulazione del quesito, nessuna delle previste risposte può considerarsi del tutto corretta.

Nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla, da svolgersi entro un ristretto arco temporale, deve privilegiarsi la chiarezza del contenuto di ciascun quesito, che va formulato entro i

limiti del programma di esame, secondo canoni di certa e pronta comprensibilità. A sua volta, la risposta, indicata come esatta fra quelle riportate nel questionario, deve raccordarsi ad una plausibile corretta applicazione dell'acquisizione delle scienze umane che vengono in gioco, ovvero di regole giuridiche, o di altri ordinamenti di settore, di cui è richiesta la conoscenza da parte del candidato, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione.

Se, pertanto, appartiene alla sfera di discrezionalità dell'Amministrazione la selezione del coacervo di domande da sottoporre ai candidati ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale che si reputa necessario per il conseguimento del giudizio idoneativo, con scelte la cui sindacabilità può aver luogo nei soli limiti esterni della ragionevolezza e dell'osservanza del limite oggettivo del programma di esame, parimenti non può ricondursi all'esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente, una volta posta la domanda, l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta. Quanto precede vale, in particolare, nei casi in cui l'iter logico del candidato per la soluzione del quesito si raccorda – come nel caso di specie - a regole certe e predeterminate da cui riceve disciplina la fattispecie in esame.

Il Collegio ravvisa, in conclusione, sufficienti elementi per ritenere che il quesito contestato nell'impugnativa in esame presenti i caratteri di indiscutibile erroneità o ambiguità, in termini tali che è possibile qualificare come invalidanti.

3.5.- Per contro, l'articolata doglianza non può essere condivisa con riguardo al quesito n. 58 del somministrato questionario, così formulato: *“Dopo l'adozione del PUC segue la fase di pubblicazione e di acquisizione delle osservazioni da parte della cittadinanza. L'Amministrazione Procedente valuta e recepisce tali osservazioni entro: A) 120 giorni, pena decadenza; B) 90 giorni, pena decadenza; C) 60 giorni, pena decadenza”*.

La Commissione ha ritenuto valida l'opzione A) (120 giorni, pena decadenza), mentre la ricorrente aveva scelto l'opzione C) (60 giorni, pena decadenza).

Osserva il Collegio che la risposta data dalla ricorrente appare chiaramente errata come può evincersi dall'attenta disamina del Regolamento di attuazione per il Governo del Territorio n. 5/2011 della Regione Campania (pubblicato sul BURC n. 53 dell'8 agosto 2011), e precisamente dal vaglio del combinato degli artt. 3, comma 3, e 7, commi 3 e 4.

Invero, mentre l'art. 3 stabilisce che la Giunta comunale, per i comuni al di sopra dei quindicimila abitanti, entro il termine di centoventi giorni, a pena di decadenza, deve valutare ed eventualmente recepire le osservazioni al piano di cui all'articolo 7 del pertinente regolamento, quest'ultimo, da un lato, assegna il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del piano o della variante ai soggetti pubblici e privati, anche costituiti in associazioni e comitati, per proporre osservazioni contenenti modifiche ed integrazioni alla proposta di piano o variante; dall'altro, chiarisce che la fase di confronto deve concludersi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla prima riunione.

Pertanto, riferendosi il quesito all'approvazione del piano urbanistico in Comuni superiori ai 15.000 abitanti, l'unica risposta esatta, alla luce di quanto prescritto dalla legge regionale campana, era quella, individuata come corretta dalla commissione, che indicava il termine decadenziale di 120 giorni.

Di conseguenza, nessuna censura proposta avverso il contestato quesito coglie nel segno, apparendo per contro del tutto chiara e corretta la soluzione prospettata dall'Amministrazione, in ragione della natura di meri elementi "distrattori" delle alternative di risposta oggetto di contestazione, intendendosi per "distrattore" quel tipo particolare di alternativa di risposta, comunque errata, che serve proprio a

disorientare i candidati per misurarne l'effettiva preparazione, ovvero, come nel caso, le abilità logiche.

Nei concorsi pubblici, la scelta dei quesiti su cui concentrare l'esame resta riservata a una sfera di discrezionalità ampia, che, come tale, deve intendersi sindacabile dal giudice amministrativo negli stretti limiti in cui siano configurabili ipotesi di sviamento o di manifesta irragionevolezza, certamente assenti allorquando l'amministrazione ricorra, come nella specie, a fattori "distrattori", ovverosia a quelle risposte che, pur non essendo corrette, possano ad un primo, superficiale esame apparire tali in quanto "prossime" all'unica risposta corretta e, dunque, da non scartare a prima vista.

In parte qua, dunque, la censura deve essere respinta.

4.- In considerazione del parziale accoglimento del gravame, tenuto conto del punteggio conseguito dalla candidata - pari a 19,05 - e alla circostanza che l'articolata censura è stata ritenuta fondata soltanto con riguardo a quattro dei cinque quesiti oggetto di doglianza, la prova di resistenza (conseguimento del punteggio minimo di 21) può dirsi superata.

Invero, alla luce delle superiori osservazioni, il punteggio inizialmente attribuito alla ricorrente deve incrementarsi rispettivamente di 0,65 (0,50 da corrispondersi considerando come esatta la risposta data dalla ricorrente e dovendo essere detratta la penalizzazione per la risposta errata) per ciascuno dei quesiti contrassegnati dai nn. 23, 34, 37 e di 0,50 in relazione all'accoglimento della censura proposta avverso il quesito contrassegnato dal n. 38 non avendo la ricorrente scelto per quest'ultimo alcuna delle approntate opzioni di risposta e, conseguentemente, non avendo al riguardo subito alcuna decurtazione.

Pertanto, con un incremento complessivo del punteggio pari a 2,45 punti, la ricorrente deve essere ammessa alla successiva fase di formazione con il punteggio di 21,50.

5.- La particolarità della materia contenziosa e l'andamento del processo giustificano la compensazione delle spese del giudizio con riguardo a tutte le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazione;

spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare della parte ricorrente.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio, tenutasi mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25 D.L. n. 137/2020 e del D.L. 44 del 2021, del giorno 20 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Diana Caminiti, Consigliere

Fabio Maffei, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Fabio Maffei

IL PRESIDENTE

Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.